

Linea di Azione 4.2.1

“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”

Quesito n. 10

Con riferimento al Vostro bando vi sottoponiamo di seguito dei quesiti:

1. Abbiamo inteso che è possibile effettuare la Diagnosi energetica dopo l'accoglimento della domanda da parte della Regione Abruzzo, potete confermarcelo?

In riferimento al quesito posto, si evidenzia che all’art. 8 dell’Avviso “SPESE AMMISSIBILI”, il punto d2 della lettera d) SPESE PER STUDI ENERGETICI annovera l’audit energetico o diagnosi energetica legandolo strettamente al Progetto di efficientamento e alla sua preparazione o esecuzione. L’obbligo di produzione in sede di rendicontazione dell’audit energetico, predisposto sulla base delle linee guida e dei prospetti di calcolo dell’ENEA, rinvia ad un momento successivo (quello della rendicontazione per l’appunto) esclusivamente la presentazione del documento in oggetto, ma non ne rinvia l’esecuzione, laddove ritenuta necessaria per la preparazione o esecuzione del progetto di efficientamento energetico proposto.

Non da ultimo si sottolinea che, nella compilazione dell’Allegato III, da produrre già in fase di candidatura, ai fini dell’attribuzione dei punteggi in graduatoria è necessario indicare chiaramente le fonti utilizzate e, nel caso di certificazioni ISO 50001 o Audit energetici, la data di rilascio e di validità.

2. Di conseguenza ci confermate che è sufficiente compilare la modulistica prevista dal bando con le informazioni tecniche sui consumi energetici, le Schede tecniche degli interventi, ecc.?

La modulistica prevista dal bando dovrà essere compilata fornendo tutte le informazioni richieste.

3. Massimali di investimento: per progetto di efficientamento si deve intendere il singolo intervento o il progetto complessivo sul sito del cliente? Per esempio: un cliente vorrebbe realizzare la nuova centrale termica, la ristrutturazione degli impianti di illuminazione dello stabilimento. Il massimale di questi due interventi vanno sommati o si devono considerare singolarmente?

In riferimento al quesito posto, premettendo che non esiste un massimale di investimento, ma unicamente un massimale di contributo concedibile, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso – INVESTIMENTI E LINEE DI EFFICIENTAMENTO FINANZIABILI – sono finanziabili Progetti di efficientamento energetico afferenti una o più delle seguenti Linee di intervento: Linea A “Efficientamento dei sistemi produttivi” e Linea B “Efficientamento delle strutture”, che singolarmente o congiuntamente vanno a definire un unico e organico progetto di efficientamento energetico.

4. La firma della Scheda tecnica dell'intervento (cfr. Allegato III tecnico esterno all'impresa iscritto ad albo/collegio professionale competente in materia ambientale/energetica), può essere apposta da un EGE certificato UNI CEI 11339/ ESCo certificata UNI CEI 11352? O deve essere apposta da un Ingegnere, Geometra, Perito iscritto a un albo riconosciuto a livello ministeriale?

La firma dell'Allegato III dell'avviso può essere di un tecnico iscritto ad albo professionale o di altro soggetto abilitato competente per materia.

5. Tra gli interventi ammissibili al bando saranno finanziati gli interventi di efficientamento dei sistemi di illuminazione ad esempio LED, fatto salvo vengano soddisfatte le condizioni tecniche di risparmio, ecc..?

Sì.

Quesito n. 11

In merito alla Tab D2 e D3 dell'Allegato III deve essere scorporato il risparmio di CO2 e TEP derivante dall'istallazione di un impianto fotovoltaico?

Poiché l'art. 6 dell'Avviso - INVESTIMENTI E LINEE DI EFFICIENTAMENTO FINANZIABILI - esclude espressamente il fotovoltaico come investimento ammissibile, ne consegue che il risparmio in termini di CO2 e TEP derivanti da un impianto fotovoltaico, benché non oggetto del progetto di efficientamento proposto, debba comunque essere scorporato nella compilazione delle Tabelle D2 e D3 dell'Allegato III.

Questo vale anche per gli impianti grid off?

Sì.

Quesito n. 12

Buongiorno, con la presente sono a chiedere delucidazione in merito al bando: Poiché dal contesto di riferimento: **Articolo 6 – INVESTIMENTI E LINEE DI EFFICIENTAMENTO FINANZIABILI** e dal tenore letterale della frase: "...sono altresì esclusi gli interventi di istallazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per autoconsumo e gli impianti per la cogenerazione." e non essendo espressamente escluse dall' **Art. 9 (SPESE NON AMMISSIBILI)**, sembrerebbero invece ammissibili le spese per l'acquisto di impianti fotovoltaici ad eccezione delle spese per l'installazione. Tutto ciò considerato si chiede se le spese sostenute per l'acquisto di impianti fotovoltaici, installati per l'efficientamento delle strutture (Linea B), sono da ritenere ammissibili a beneficiare dell'agevolazione.

In riferimento al quesito posto, l'espressione: "*...sono altresì esclusi gli interventi di istallazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per autoconsumo e gli impianti per la*

cogenerazione”, di cui all’art. 6 – INVESTIMENTI E LINEE DI EFFICIENTAMENTO FINANZIABILI dell’Avviso, è da intendersi come non ammissibilità sia delle spese di acquisto, sia delle spese di installazione degli impianti in parola.

Con l’occasione si precisa che il POR FESR Abruzzo 2014-2020 non ammette il finanziamento degli impianti di che trattasi.

Quesito n. 13

Buongiorno, in merito alla redazione di un audit energetico, deve essere allegato all’invio delle domande? O si dovrà semplicemente far riferimento ad esso nella compilazione dell’allegato III?

VEDI FAQ N. 10

Quesito n. 14

Buongiorno, in merito alla compilazione e firma di:

- Allegato III
- Audit energetico
- APE
- Perizia sulla completa realizzazione dell’investimento
- Perizia attestante il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico

si chiede se sussistono limiti nella loro redazione da parte di uno stesso tecnico.

In caso contrario, si chiede cortesemente di specificare quanti tecnici sono richiesti per la redazione di detti documenti.

Uno stesso tecnico, esterno all’impresa, iscritto ad albo/collegio professionale competente per materia o esperto in materia ambientale/energetica, potrà compilare e firmare *l’Allegato III, l’Audit energetico, l’APE e la Perizia attestante il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico.*

La *Perizia sulla completa realizzazione dell’investimento*, dovendo attestare la completa realizzazione dell’investimento nonché l’attinenza e congruità delle spese sostenute, si ritiene vada resa da Professionista iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti.

Quesito n. 15

Buongiorno, con la presente pongo il seguente quesito relativo al bando POR-FESR 4.2.1. "Erogazione incentivi per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti": *"Un eventuale intervento riguardante la sostituzione dei corpi illuminanti in uno stabilimento rientra nella linea di efficientamento A (efficientamento dei sistemi produttivi) oppure B (efficientamento delle strutture)?"*

In riferimento al quesito posto, all'art. 6 dell'Avviso "INVESTIMENTI E LINEE DI EFFICIENTAMENTO FINANZIABILI" è presente un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune tipologie di intervento afferenti le Linee di Efficientamento A e B.

Nel caso di specie, per come lo stesso viene rappresentato, *sostituzione dei corpi illuminanti in uno stabilimento*, si ritiene che rientri nella Linea di Efficientamento di cui alla lettera B (efficientamento delle strutture).

Quesito n. 16

Buongiorno,

al quesito 8 in sostanza viene specificato che la sede dell'investimento verrà verificata in sede di valutazione attraverso i dati indicati in CCIAA per la corrispondenza del CODICE ATECO.

Questo dato però va in contrasto con quanto indicato all'art. 4 Requisiti di Ammissibilità comma 1 punto a)

- avere la sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo entro la data della prima erogazione dell'agevolazione.

Nel caso specifico la sede legale dell'impresa è anche operativa con codice ATECO ammissibile, mentre la nuova sede non è ancora pronta per cui non è possibile dichiarare in CCIAA l'unità produttiva.

In questo caso è possibile indicare la sede in costruzione come quella nella quale verrà effettuato l'investimento?

Sì. In caso di ammissione dell'istanza, la verifica del codice ISTAT ATECO 2007 sull'unità operativa in cui si realizza l'intervento verrà effettuata dalla Regione Abruzzo al momento della prima erogazione dell'agevolazione concessa.

Quesito n. 17

Buongiorno,

con la presente pongo il seguente quesito relativo al bando POR-FESR 4.2.1. "Erogazione incentivi per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti": a pag. 11 il bando cita al punto d2)... Audit energetico ante e post operam... Significa che la diagnosi da effettuare sono due (ovvero due relazioni tecniche secondo la 102/2014), una ANTE intervento e una POST intervento? Oppure che la diagnosi è una sola (ovvero una sola relazione tecnica secondo la 102/2014) dove vi è analizzata una situazione energetica ANTE intervento e una situazione POST intervento, quest'ultima che considera gli interventi migliorativi proposti e i risparmi previsionali che ne conseguono?

Si ritiene che l'Audit energetico, redatto ai sensi del D. Lgs. 102/2014, possa essere anche uno solo.

Quesito n. 18

Buon pomeriggio, vorrei porVi alcuni quesiti:

1) a seguito di precedenti investimenti, accedo ai certificati bianchi; è questo compatibile con codesto finanziamento?

In riferimento al quesito posto in tema di compatibilità dei certificati bianchi, di cui al DM 11/01/2017, con i benefici di cui al presente Avviso, l'art. 10 (Cumulabilità) del suddetto DM recita: *"I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono cumulabili con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea"*. Tanto premesso, corre l'obbligo di precisare che l'art. 7 dell'Avviso – REGIME DI AIUTO, INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ – al comma 7 stabilisce le intensità massime di aiuto previste dal Reg. 651/2014, intensità massime applicate ai progetti agevolabili ai sensi dell'Avviso stesso. Pertanto, sulla base di quanto disposto al successivo comma 8: *"gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del citato regolamento possono essere cumulati:*

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,*
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento di esenzione"*

consegue che il cumulo di benefici derivanti dai c.d. certificati bianchi e dall'Avviso in parola determinerebbe il superamento del limite di cui al punto b) del succitato comma.

2) Cosa succede se una macchina, per motivi strettamente aziendali, non si riesce ad installare nel periodo temporale previsto dal Bando?

L'art. 10 dell'Avviso - "DURATA DEL PROGETTO" - al comma 2 recita: *"Il progetto finanziato deve essere concluso entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT, salvo eventuali proroghe, di durata complessiva non superiore a 3 mesi, autorizzate dalla Regione previa richiesta adeguatamente motivata..."* e al successivo comma 3 *"Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti siano stati effettuati dai beneficiari"*. La mancata installazione del macchinario è da intendersi come preclusiva al completamento materiale del progetto.

Quesito n. 19

In merito al Quesito n.1 e a quanto riportato al comma 3, lettera d) dell'Articolo 11 dell'Avviso "PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE", tra la documentazione obbligatoria costituente la candidatura, la cui mancanza determina inammissibilità della stessa sono annoverati, tra gli altri, "autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto". Nell'Allegato III del Bando, lettera F - ITER AUTORIZZATIVO, però, si fa riferimento solo alla

descrizioni di tali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, ecc. Tali autorizzazioni devono essere possedute dall'azienda al momento di presentazione della domanda o possono essere espletate entro l'inizio dell'intervento?

Come correttamente riportato nel quesito in oggetto, *"autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto"* rappresentano documentazione obbligatoria costituente la candidatura, la cui mancanza determina inammissibilità della stessa.

Vedi anche FAQ n. 1

Quesito n. 20

Abbiamo acquistato l'immobile nel 2017, ed è inserito in visura come magazzino con il codice ATECO aziendale 46.51 che risulta essere eleggibile. Diventerà la sede principale della nostra azienda, successivamente al progetto di efficientamento energetico.

Le opere oggetto di richiesta di contributo sono esattamente eleggibili secondo l'avviso e riguardano entrambe le linee (A e B) ammesse (**Linea A:** *Rifasamento elettrico; Introduzioni di motori pompe e inverter* – **Linea B:** *Isolamento dell'involucro dell'edifici; Sostituzione dei serramenti; Sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffreddamento; Sistemi di building automation*).

Per eseguire l'**audit energetico** i professionisti contattati ci chiedono i consumi finora sostenuti.

Essendo una sede nuova in cui tutta la nostra attività si impianterà successivamente alle opere in programma, non abbiamo consumi fatturati.

Alcuni professionisti affermano che non si può procedere all'AUDIT in quanto l'attività ex ante le opere di efficientamento e l'attività ex post non sono confrontabili.

Altri che sia possibile utilizzare una stima dei consumi.

Chiediamo quindi cortesemente di indicarci il procedimento corretto per eseguire l'AUDIT ENERGETICO da allegare alla domanda.

In riferimento al quesito posto, occorre precisare preliminarmente che:

- l'Audit energetico non deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ma ai sensi degli artt. 8 – SPESE AMMISSIBILI - e 16 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO - dell'Avviso, deve essere presentato solo in sede di rendicontazione delle spese;

- l'Audit energetico non è condizione di accesso ai benefici dell'Avviso in parola, ma unicamente elemento premiale per l'attribuzione del punteggio, così come dettagliato all'art. 14 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI.

Tanto precisato, circa il *"procedimento corretto per eseguire l'audit energetico"* si ritiene sia nella piena competenza e discrezionalità dei tecnici abilitati al rilascio di siffatta documentazione adottare, nel rispetto della normativa di settore, la procedura più opportuna, anche in riferimento al caso di specie.

Quesito n. 21

Buonasera, in merito all'avviso pubblico di cui all'oggetto, per un'impresa che intende partecipare, si pone il seguente quesito:

Nella linea di intervento A, alla voce 'Introduzione/Sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigoriferi secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato' è possibile includere le spese per l'impiantistica di collegamento e funzionamento delle apparecchiature e relative opere edili, oppure solo la fornitura e posa in opera della singola macchina?

In riferimento al quesito posto, l'art. 8 dell'Avviso – SPESE AMMISSIBILI – al comma 3, lettera b) annovera, quali spese ammissibili, per l'appunto, “le spese per OPERE EDILI ed impiantistiche strettamente necessarie e inscindibilmente connesse alla realizzazione del Progetto di efficientamento energetico e ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento; tali spese non possono superare il 20% del totale della spesa ammissibile”.